

Convenzione  
per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per la Sardegna (di seguito denominato Inail), codice fiscale e partita IVA 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Sonnino 96, rappresentato dal dott. Alfredo Nicifero nella qualità di Direttore regionale pro-tempore

e

lo Studio \_\_\_\_\_,  
codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ (di seguito denominata struttura sanitaria), con sede legale, domicilio fiscale e ambulatorio in \_\_\_\_\_, via/p.zza \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante

premesso che

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 20 ottobre 2020 l'Inail e la Regione autonoma della Sardegna hanno sottoscritto una convenzione di durata triennale, con la quale hanno individuato le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

la struttura sanitaria è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative e di accreditamento con assegnazione di relativo budget ed è interessata a erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private accreditate

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (All.1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con onere a carico Inail, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg. dalla presentazione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'Inail approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.

La struttura sanitaria si impegna a erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'Inail e concordati con la singola struttura privata accreditata.

#### Art. 4

##### Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, emetterà a carico dell'Inail fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali.

Alla fattura dovranno essere allegata la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura sanitaria entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla struttura.

La struttura sanitaria si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione Sardegna all'utilizzo del ricettario standardizzato la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende ASSL di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

#### Art. 5

##### Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della presente convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare Inail e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

#### Art. 6

##### Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 7  
Durata

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 8  
Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura sanitaria, del requisito della regolarità contributiva.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9  
Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art.10  
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Cagliari, 04 luglio 2018

Per la Struttura Sanitaria	Per l'Inail – Direzione regionale Sardegna
Il legale rappresentante pro tempore _____ -----	Il Direttore regionale Dott. Alfredo Nicifero -----

## All.1

PRESTAZIONI L.I.A. - TEMPI DI ESECUZIONE	TARIFFA IN EURO
Visita fisiatrica	40
Idromassoterapia 20 minuti	10
Ipertermia 15 minuti	15
Ginnastica vascolare in acqua	10
Ionoforesi 30 minuti	10
Trazione vertebrale meccanica 20 minuti	15
Diatermia a onde corte o microonde (radarterapia) 15 minuti	10
Massoterapia distrettuale riflessogena 15 minuti	15
Esercizio assistito in acqua (individuale) 30 minuti	20
Pressoterapia 30 minuti	20
Laserterapia antalgica 10 minuti	18
Elettroterapia antalgica (tens) 20 minuti	10
Ultrasuonoterapia 10 minuti	10
Tecarterapia manuale - automatica (capacitiva e resistiva) 30 minuti	30
Magnetoterapia 30 minuti	10
Linfodrenaggio manuale 40 minuti	30
Infrarossi 15 minuti	10
Laserterapia ad alta potenza (H.I.L.T.) 15 minuti	18
Onde d'urto radiali	40
Onde d'urto focalizzate (eseguite dal medico)	70
Bendaggio funzionale (compreso materiale)	20
Taping neuromuscolare (compreso materiale)	15